

dossier

XIX Legislatura

20 marzo 2026

Meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849

Atto del Governo n. 385

Ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 658



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 ✉ st_finanze@camera.it ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 ✉ st_giustizia@camera.it ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 385

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Servizio:

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0152.docx

INDICE

Premessa	3
Articolo 1, commi 1, 2, lett. a) e b), d), e) e f), 3 e 4 (<i>Norme di coordinamento</i>).....	11
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-bis (<i>Accesso da parte delle autorità</i>)	14
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-ter (<i>Accesso da parte dei soggetti obbligati</i>).....	23
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-quater (<i>Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo</i>)	37
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies (<i>Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso</i>)	47
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies (<i>Casi di esclusione dell'accesso</i>)	53
Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies (<i>Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati</i>)	56
Articolo 2 (<i>Disposizioni finali ed entrata in vigore</i>).....	58
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	59

Premessa

L'[Atto del Governo 385](#) contenente lo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si compone di tre articoli.

In particolare l'**articolo 1** contiene le disposizioni di recepimento [degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva \(UE\) 2024/1640](#), essenzialmente riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici.

L'**articolo 2** contiene le disposizioni finali e l'entrata in vigore mentre all'**articolo 3** è riportata la clausola di invarianza finanziaria.

Il termine di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, è fissato dall'articolo 78 secondo paragrafo della direttiva citata, al 10 luglio 2026, mentre il termine generale di recepimento della medesima è fissato al 10 luglio 2027.

In ragione di ciò, ai sensi **dell'articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 secondo il quale il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, il termine di esercizio della delega in questione scade il 10 marzo 2026.

Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce che, qualora il termine per l'**espressione del parere parlamentare scada**, nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Posto che lo schema di decreto legislativo in commento è stato presentato alle Camere proprio il 10 marzo 2026, si verifica la condizione indicata dal citato comma 3 dell'articolo 31. Pertanto, **il termine di delega scade il 10 giugno 2026.**

Si ricorda che, con il [decreto legislativo n. 210 del 2025](#), è stato inoltre recepito l'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 contenente una modifica alla direttiva (UE) 2015/849 (abrogata a decorrere dal 10 luglio 2027), in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria (FIU/UIF), i soggetti obbligati e coloro che dimostrano un interesse legittimo all'accesso.

Lo scopo dell'intervento è stato quello di limitare, conformemente a quanto disposto con una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai soli soggetti titolari di un legittimo interesse il citato diritto di accesso, precedentemente riconosciuto in via generale al pubblico.

Per approfondimenti si veda [il dossier pubblicato](#) con riferimento [all'atto del Governo 314](#), avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo volto al recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640.

Il principio di delega per l'adeguamento della normativa nazionale degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 e gli altri principi di delega

Lo schema di decreto legislativo in commento dà diretta attuazione ad uno specifico principio di delega contenuto al **comma 2, lettera d) dell'articolo 14 della legge n. 91 del 2025**.

Tale disposizione delega il Governo a **predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente** in materia di **trasparenza della titolarità effettiva**, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, **al fine di** migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di **prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società**, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

*Gli ulteriori principi di delega che **non formano oggetto** di attuazione con il presente schema di decreto legislativo.*

L'articolo 14 **contiene gli ulteriori principi di delega** per il recepimento della direttiva, congiuntamente con quelli relativi all'adeguamento del nostro ordinamento ai regolamenti (UE) 2024/1620 e (UE) 2024/1624.

Di seguito si riportano, per completezza, tali principi e criteri direttivi:

a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1640 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620, e delle pertinenti norme tecniche

di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti.

Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche **degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del GAFI** in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:

1) **l'aggiornamento delle disposizioni nazionali** con particolare riguardo **agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati**, sulla base dei principi **di proporzionalità e approccio in base al rischio** nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

2) **l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto** dell'utilizzo del sistema economico a scopo di **riciclaggio o di finanziamento del terrorismo** alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

3) **il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni**, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti** di cui al comma 1, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati.

In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

1) **confermare le attribuzioni e le competenze** del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

2) **definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche** di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 **attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze**, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **i relativi poteri di supervisione e controllo**, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

3) **confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso a disposizioni secondarie emanate dalle stesse;

4) **confermare l'attribuzione alla UIF della funzione di unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU)**, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessarie a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

5) **confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia** in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

6) **garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando**, ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, **un'autorità capofila** secondo un approccio basato sul rischio e fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni.

In particolare, valutare:

1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, **l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati** a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente **prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo**, ivi compresi a quelli già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 **sulle persone esposte politicamente**;

In particolare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624, con riferimento alle persone esposte politicamente, gli Stati membri possono fissare una soglia inferiore per la designazione, quali persone politicamente esposte, di membri

degli organi direttivi di partiti politici rappresentati a livello regionale o locale e capi di autorità regionali e locali (il riferimento contenuto nel regolamento relativo a soggetti rappresentativi di enti o circoscrizioni con almeno 50.000 abitanti).

3) l'adeguamento ovvero **l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo** da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

4) l'esercizio della **discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640** in materia di sospensione o rifiuto del consenso **delle unità di informazione finanziaria (FIU)**;

L'articolo 24, tra l'altro, dispone che gli Stati membri stabiliscono il periodo di sospensione o rifiuto del consenso applicabile all'attività di analisi delle FIU, che non supera i dieci giorni lavorativi. Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo qualora, a norma del diritto nazionale, le FIU svolgano funzioni di rintracciamento, sequestro, congelamento o confisca dei proventi di reato. Qualora sia stabilito un periodo di sospensione o di rifiuto del consenso più lungo, gli Stati membri provvedono affinché le FIU esercitino la loro funzione nel rispetto di adeguate garanzie nazionali, quali la possibilità per la persona la cui operazione è stata sospesa di contestare tale sospensione in sede giurisdizionale.

5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;

L'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 prevede che le informazioni delle quali è prescritta la conservazione sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto d'affari o dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale, o dalla data del rifiuto di instaurare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale. Fatti salvi i periodi di conservazione dei dati raccolti ai fini di altri atti di diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità del regolamento (UE) 2016/679, i soggetti obbligati cancellano i dati personali alla scadenza di tale periodo di cinque anni. Le autorità competenti possono prescrivere, caso per caso, l'ulteriore conservazione delle informazioni di cui al primo comma, a condizione che tale conservazione sia necessaria a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale periodo di conservazione supplementare non eccede i cinque anni.

Il paragrafo 4, dispone che se sono pendenti in uno Stato membro, al 10 luglio 2027, procedimenti giudiziari relativi alla prevenzione, all'individuazione,

all'indagine o al perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e un soggetto obbligato detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il soggetto obbligato può conservare tali informazioni o tali documenti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 luglio 2027. Fatto salvo il diritto penale nazionale (...), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di un tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

e) **adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo** vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;

f) **predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620** e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, **la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee**, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/162, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

I contenuti della direttiva UE 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio)

La direttiva (UE) 2024/1640 è parte di un pacchetto legislativo più ampio, che include anche i regolamenti (UE) 2024/1620 e (UE) 2024/1624, finalizzato alla **costruzione di un quadro normativo comune e più robusto** per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (c.d. AML/CFT).

La direttiva prevede misure volte al **miglioramento della resilienza del sistema finanziario europeo** e alla previsione di una **cooperazione più efficace** tra le autorità competenti.

A tal fine, gli Stati membri sono responsabili dell'identificazione dei **settori a rischio**, adottando misure volte al **contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**. Gli stessi possono ampliare l'ambito di applicazione della direttiva a settori aggiuntivi qualora vengano identificati rischi specifici.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito **le disposizioni previste dalla direttiva oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo** che si concentra sulla disciplina dell'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva di rapporti economici, aspetti che la direttiva disciplina agli articoli 11, 12, 13 e 15.

In dettaglio l'articolo 11 contiene le norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati, mentre gli articoli 12, 13 e 15 hanno ad oggetto rispettivamente le norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo, la procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le eccezioni alle norme di accesso ai registri dei titolari effettivi.

La direttiva disciplina inoltre diversi aspetti **che non formano oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo.**

Di seguito un riepilogo per capi generale delle disposizioni contenute nella direttiva:

- **registri nazionali dei conti e delle cripto-attività:** gli Stati membri devono creare e mantenere registri centralizzati delle informazioni relative ai conti bancari e alle cripto-attività. Le autorità competenti, incluse le FIU, devono avere accesso immediato e senza restrizioni a questi dati per identificare e tracciare i flussi finanziari sospetti;

- **controllo e supervisione:** gli Stati membri devono monitorare i settori vulnerabili e garantire che i prestatori di servizi (ad esempio, cambiavalute e società di *trust*) siano registrati;

- **poteri delle FIU e cooperazione transfrontaliera:** le FIU sono dotate di poteri ampliati, tra cui la possibilità di accedere a una vasta gamma di dati finanziari, amministrativi e investigativi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È promossa, altresì, una cooperazione tra le FIU degli Stati membri e con le autorità di paesi terzi per garantire un'azione coordinata nella lotta contro i crimini transfrontalieri;

- **adempimenti per i soggetti obbligati:** i soggetti obbligati devono porre in essere politiche interne per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, che includano misure di adeguata verifica della clientela (CDD) e di monitoraggio delle transazioni. Gli Stati membri devono garantire una supervisione efficace di questi soggetti e adottare misure per assicurare la conformità. Inoltre, vengono previsti meccanismi di supervisione basati sul rischio, con sanzioni per i soggetti obbligati che non rispettano le normative AML/CFT.

- **formazione e supervisione:** gli Stati membri devono garantire che i soggetti obbligati ricevano formazione adeguata in materia di AML/CFT, anche per le persone che intendono accedere alle professioni correlate. È prevista la creazione di collegi di supervisione transfrontaliera per monitorare i soggetti obbligati che operano in più Stati membri, migliorando la cooperazione e l'applicazione uniforme delle normative;

- **sanzioni:** gli Stati membri sono obbligati a stabilire sanzioni pecuniarie e misure amministrative proporzionate e dissuasive per le violazioni delle normative AML/CFT. Le sanzioni devono essere applicate in modo tempestivo, tenendo conto della gravità della violazione. Sono, altresì, previste pene pecuniarie per le violazioni più gravi e misure amministrative per correggere carenze nei sistemi di conformità;

- **sicurezza e protezione dei dati**: viene posto un forte accento sulla protezione dei dati personali, assicurando che le informazioni raccolte dai registri siano trattate in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Inoltre, si stabilisce che le informazioni relative ai titolari effettivi non debbano essere divulgate in modo da compromettere la sicurezza delle persone coinvolte.

• *Le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia*

La Commissione europea ha [avviato](#) nei confronti dell'Italia, il 24 settembre 2025, la **procedura d'infrazione n. [276/2025](#)** per **non aver notificato integralmente** le misure nazionali di recepimento della c.d. [sesta direttiva antiriciclaggio](#). L'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva prevede che entro il 10 luglio 2025 gli Stati membri dovessero garantire un **accesso completo** alle **informazioni** relative alla **titolarità effettiva** delle persone giuridiche, dei *trust* o di un istituto giuridico affine, compreso l'accesso da parte di soggetti con un interesse legittimo, ai sensi delle modifiche previste all'articolo 30, paragrafo 5, e all'articolo 31, paragrafo 4, della c.d. [quarta direttiva](#) antiriciclaggio.

Il 26 gennaio 2023 è stata [avviata](#) inoltre la **procedura d'infrazione n. [2150/2022](#)** a causa della **non corretta applicazione** degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della quarta direttiva antiriciclaggio, come modificata dalla c.d. [quinta direttiva](#) antiriciclaggio, relativi all'istituzione dei **registri centrali** dei **titolari effettivi**.

Articolo 1, commi 1, 2, lett. a) e b), d), e) e f), 3 e 4
(Norme di coordinamento)

L'articolo 1 ai commi 1, 2, lett. a) e b), d), e) e f), e 3 reca un ampio intervento di coordinamento normativo, aggiornando tutti i riferimenti all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, contenuti nel medesimo decreto, con quelli ai nuovi articoli 21-bis e seguenti introdotti dalla lettera c) dell'articolo 1, nonché abrogando le disposizioni dell'articolo 21 integralmente sostituiti dai medesimi articoli 21-bis e seguenti.

Il **comma 4** coordina il contenuto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, con l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto legislativo in esame.

In particolare, il **comma 1** modifica diversi articoli del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al solo fine di coordinarli con le novità recate dallo schema di decreto legislativo in commento. Gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

- a) articolo 5, commi 1, 3 e 5, (*Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria*);
- b) articolo 6, comma 6, lettera c), (*Unità d'informazione finanziaria*);
- c) articolo 7, comma 3, lettera d) (*Autorità di vigilanza di settore*);
- d) articolo 8, comma 1, lettera e) (*Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*);
- e) articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b) (*Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia*);
- f) articolo 11, comma 1 (*Organismi di autoregolamentazione*);
- g) articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8 (*Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali*);
- h) articolo 13, comma 1 (*Cooperazione internazionale*);
- i) articolo 14, commi 2 e 3 (*Analisi nazionale del rischio*);
- l) articolo 15, comma 4 (*Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati*).

Il **comma 2, lettera a)**, al medesimo fine di mero coordinamento, modifica l'articolo 17, comma 3 (*Disposizioni generali*), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Tutte le modifiche suindicate sostituiscono i riferimenti all'articolo 21 o a commi dell'articolo 21 **abrogati dalla lettera b)** del presente schema, con le corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 21-*bis*.

Come anticipato, la **lettera b)** abroga i **commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis), 6, 7 e 7-bis** dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, **poiché integralmente sostituiti dai nuovi articoli 21-*bis* e seguenti introdotti dalla lettera c) del medesimo comma 2.**

Per un'analisi approfondita del contenuto dei suddetti commi abrogati, si veda la scheda relativa al nuovo articolo 21-*bis*.

Anche le **lettere d), e) e f)** intervengono, sostituendo i riferimenti all'articolo 21 con quelli alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 21-*bis*, sugli articoli 22, commi 5 e 5-*ter* (*Obblighi del cliente*), 32, comma 2, lettera a) (*Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni*) e 44, comma 2 lettera b) (*Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti*) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Allo stesso modo, il **comma 3** apporta modifiche di identica natura all'interno degli articoli 56, comma 2, lettera b) (*Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione*), 57, comma 2, lettera b) (*Inosservanza degli obblighi di conservazione*), 58, comma 2, lettera b) (*Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette*), 67, comma 1, lettera f) (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni*), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

Infine, il **comma 4** modifica infine il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55](#), recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

La **lettera a)**, coerentemente con l'intervento normativo complessivo dello schema di decreto legislativo, **sopprime il riferimento all'accesso del pubblico** al fine di consentire l'accesso al registro dei titolari effettivi solo alle Autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un legittimo interesse.

La **lettera b)** abroga **l'intera sezione II del regolamento** (contenente gli articoli da 5 a 8), relativa all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, **dato che tale disciplina viene riformata in maniera organica dallo schema di decreto legislativo in commento.**

Per una sintesi dei contenuti vigenti del citato regolamento si vedano le schede relative al nuovo articolo 21-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2007 (per quanto riguarda gli articoli 3 e 4), introdotto dalla lettera c) del presente schema di decreto legislativo, e all'articolo 2 del presente schema (per quanto riguarda l'articolo 11).

Oltre a tali disposizioni restano vigenti: l'articolo 1, contenente le definizioni, 2 che definisce oggetto e finalità del decreto ministeriale, 9, che disciplina i rapporti tra Unioncamere e Agenzia dell'entrate e Uffici territoriali del Governo, l'articolo 10 avente ad oggetto le specifiche tecniche utilizzabili al fine di definire le modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri previsto dalla normativa europea e l'articolo 12, contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-bis
(Accesso da parte delle autorità)

L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-bis, individua tassativamente le autorità a cui è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva, rimandando ad apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale e le medesime autorità la disciplina delle modalità tecniche e operative dell'accesso.

Al fine di differenziare, in modo chiaro e proporzionato, i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente (autorità, soggetti obbligati e soggetti aventi un interesse legittimo), l'articolo 1, comma 2, lettere c), inserisce nuovi articoli al [decreto legislativo n. 231 del 2007](#).

In particolare, con il nuovo articolo 21-bis (rubricato “Accesso da parte delle autorità”), viene individuato un elenco tassativo di autorità legittimate all'accesso, in linea con il contenuto dell'articolo 11 della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#).

Nella disciplina vigente, l'accesso da parte delle autorità è contenuto nell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 55 del 2022 (si veda il relativo testo a fronte).

L'articolo 11 della citata direttiva (UE) 2024/1640 (rubricato “Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati”) stabilisce, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato. Al successivo paragrafo 2 sono elencate le autorità competenti a cui è consesso l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva.

A tale riguardo, il considerando (37) chiarisce che le unità di informazione finanziaria (FIU), le altre autorità competenti e gli organi di autoregolamentazione dovrebbero avere **accesso immediato, non filtrato, diretto e libero** alle informazioni sulla titolarità effettiva a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. Al successivo considerando (38) si precisa che l'accesso diretto, tempestivo e non filtrato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle autorità pubbliche nazionali è altresì cruciale per garantire la corretta attuazione delle misure restrittive dell'Unione, prevenire il rischio di mancata applicazione e di evasione delle misure restrittive dell'Unione nonché indagare in merito alle

violazioni di tali misure. Per tali ragioni, le autorità competenti per l'attuazione di tali misure restrittive, individuate a norma dei pertinenti regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero avere accesso diretto e immediato alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi.

Nello specifico, il **comma 1** reca un **elenco tassativo** delle **autorità** cui è consentito, in modo **immediato, non filtrato, diretto e libero**, senza previa comunicazione al soggetto interessato, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese; vale a dire:

- a) **Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS e CONSOB), Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), Direzione investigativa antimafia (DIA), Guardia di finanza (GdF);**
- b) **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA);**
- c) **Autorità giudiziaria**, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) **Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;**
- e) **Comitato di sicurezza finanziaria**, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del TFUE;
- f) **Autorità antiriciclaggio europea (AMLA)**, ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620.

Ai sensi dell'articolo 32 (rubricato "Analisi congiunte") della medesima direttiva (UE) 2024/1640, gli Stati membri provvedono affinché le loro unità di informazione finanziaria (FIU) siano in grado di effettuare **analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette** (paragrafo 1). Le FIU interessate, assistite dall'AMLA a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620, istituiscono una squadra di analisi congiunta per una finalità specifica e per un periodo limitato, prorogabile di comune accordo, per effettuare analisi operative delle operazioni o delle attività sospette che coinvolgono una o più FIU che istituiscono la squadra (paragrafo 2). La squadra di analisi congiunta può essere istituita quando (paragrafo 3): (a) le analisi operative della FIU richiedono analisi difficili e impegnative che presentano collegamenti con altri Stati membri; (b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso giustificano un'azione concertata negli Stati membri interessati.

Ai sensi dell'articolo 40 (rubricato "Conduzione di analisi congiunte") del [regolamento \(UE\) 2024/1620](#), l'Autorità stabilisce i metodi e i criteri per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la

conduzione di analisi congiunte conformemente all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 con il sostegno dell'Autorità (paragrafo 1). A tal fine, l'Autorità redige annualmente un elenco degli ambiti prioritari per la conduzione di analisi congiunte. Tale elenco può essere rivisto qualora si identifichino nuovi ambiti prioritari (paragrafo 2). Qualora una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità (paragrafo 3).

- g) **Procura europea (EPPO)**;
- h) **Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**;
- i) **Europol e Eurojust**, quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

La norma richiama espressamente, quali **informazioni** per cui si consente l'accesso alle autorità competenti, quelle **comunicate**, ai sensi dell'**articolo 21, comma 5, lettera a)**, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, con le **modalità** previste dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui al **decreto n. 55 del 2022**.

Secondo i chiarimenti resi nella relazione illustrativa, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1640, l'accesso da parte degli organi di autoregolamentazione è subordinato all'attribuzione agli stessi delle funzioni di supervisione, a norma dell'articolo 37 della medesima direttiva (UE) 2024/1640, che sarà oggetto di un prossimo recepimento. In tale sede, prosegue la medesima relazione, sarà opportunamente valutata l'eventuale attribuzione di tali funzioni di supervisione agli organi di autoregolamentazione e la conseguente legittimazione all'accesso.

In tal senso, l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva *de qua*, stabilisce che **entro il 10 ottobre 2026**, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione e le categorie di soggetti obbligati cui è stato concesso l'accesso ai registri centrali e il tipo di informazioni a disposizione dei soggetti obbligati. Gli Stati membri aggiornano tale notifica quando intervengono eventuali modifiche nell'elenco delle autorità competenti o nelle categorie di soggetti obbligati o nella portata dell'accesso accordato ai soggetti obbligati. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri le informazioni sull'accesso delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, così come le eventuali modifiche pertinenti.

• **Disciplina vigente delle comunicazione informazioni su titolari effettivi**

In base al vigente sistema normativo, il regime di accesso ai dati e le informazioni sui titolari effettivi è disciplinato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dal decreto ministeriale n. 55 del 2022.

Più precisamente, l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, stabilisce che le **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel

Registro delle imprese (articolo 2188 del codice civile) e le **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche private** (d.P.R. n. 361 del 2000) siano tenute a **comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, in via telematica e in esenzione da imposta di bollo, **al Registro delle imprese**, ai fini della conservazione in apposita sezione.

Il successivo comma 2, **abrogato dall'articolo 1, comma 2 lettera b) del presente schema di decreto legislativo**, individua i soggetti a cui è consentito l'accesso alla sezione: (a) Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS e CONSOB), l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; (b) la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; (c) l'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; (d) le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; (e) i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria, (f) dietro pagamento dei diritti di segreteria, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Invero, i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, di cui all'articolo 73 del TUIR e gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti in Italia, ai sensi del comma 3, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese, nonché a comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva dei medesimi *trust* o istituti giuridici affini, in via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* è consentito ai soggetti previsti dal comma 4 (che, in sostanza, sono gli stessi previsti al comma 2), **anch'esso abrogato dall'articolo 1, comma 2 lettera b) del presente schema di decreto legislativo**.

Ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato apposito decreto (n. 55 del 2022) con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei *trust* e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione (lettera a) del comma 5). Lo schema di decreto legislativo abroga le lettere b), c), d), e-bis), del comma 5.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 55 del 2022, è stato stabilito che:

- gli **amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica** e il fondatore (o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione) delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del Registro delle

imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, per la loro iscrizione e **conservazione nella sezione autonoma del Registro delle imprese;**

- **il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini** comunica all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, per la loro iscrizione e conservazione nella **sezione speciale del Registro delle imprese.**

Quanto al contenuto della comunicazione avente ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, il successivo articolo 4 del decreto ministeriale definisce il seguente contenuto:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, nonché per trust o istituti giuridici affini;
- b) in aggiunta, per le imprese dotate di personalità giuridica: (i) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo; oppure, qualora il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, (ii) le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.
- c) in aggiunta, per le persone giuridiche private: (i) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, (ii) la denominazione dell'ente; (iii) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; (iv) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta, per i trust e agli istituti giuridici affini: (i) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni, (ii) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; (iii) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, nonché ai controlli delle comunicazioni, di cui all'articolo 3, rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico ed ai controlli sulle autodichiarazioni.

L'articolo 5 (oggetto di abrogazione sulla base del presente schema di decreto legislativo) stabilisce le modalità tecniche e operative con cui le autorità

competenti, ai sensi dell'articolo 5, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Con riguardo al contenuto della citata disposizione, in relazione al testo del nuovo articolo 21-*bis* si veda il testo a fronte riportato *infra*.

Il **comma 2** rinvia la **disciplina** sulle **modalità tecniche e operative dell'accesso** ad apposita **convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale** (articolo 8 della legge n. 580 del 1993) ed i seguenti **soggetti**:

- a) ciascuna delle seguenti autorità competenti:
 - **Ministero dell'economia e delle finanze**, Autorità di vigilanza di settore (**Banca d'Italia, IVASS e CONSOB**), **Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia e Guardia di finanza (lettera a)** del comma 1);
 - **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera b)** del comma 1);
 - **autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (lettera d)** del comma 1);
 - **Autorità antiriciclaggio europea** ai fini delle analisi congiunte (**lettera f**) del comma 1);
 - **Procura europea (lettera g)** del comma 1);
 - **Ufficio europeo per la lotta antifrode (lettera h)** del comma 1);
 - **Europol e Eurojust**, quando forniscono sostegno operativo alle altre autorità (**lettera i**) del comma 1).
- b) il **Ministero della giustizia** per l'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria (**lettera c**) del comma 1), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- c) con il **Ministero dell'economia e delle finanze**, per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria (**lettera e**) del comma 1) che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.

DM 55 del 2022	AG 385
Art. 5 (Accesso da parte delle autorità)	Art. 21-bis (Accesso da parte delle autorità)
1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.	1. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del TFUE; f) all' Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; g) alla Procura europea (EPPU);

DM 55 del 2022	AG 385
	h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e: a) ciascuna autorità di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i); b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; c) con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.
2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del	2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e: a) ciascuna autorità di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i); b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; c) con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che

DM 55 del 2022	AG 385
<u>7 marzo 2005, n. 82</u>, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.	avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 è stipulata con il Ministero della giustizia.	
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.	

Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-ter
(Accesso da parte dei soggetti obbligati)

L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-ter, disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati - contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese - esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela.

Al fine di differenziare, in modo chiaro e proporzionato, i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente (autorità, soggetti obbligati e soggetti aventi un interesse legittimo), l'articolo 1, comma 2, lettere c), inserisce nuovi articoli al [decreto legislativo n. 231 del 2007](#).

In particolare, con il nuovo articolo 21-ter (rubricato "Accesso da parte dei soggetti obbligati"), viene definita la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati, in linea con il contenuto dell'articolo 11, paragrafo 3, della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#).

Nella disciplina vigente, l'accesso da parte dei soggetti obbligati è contenuto nell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2022 (si veda il relativo testo a fronte), che viene abrogato, unitamente a tutti gli articoli della sezione II del citato decreto ministeriale dall'articolo 1, comma 4, lettera b) del presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 11 della citata direttiva (UE) 2024/1640 (rubricato "Norme generali relative all'accesso ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati") stabilisce, al paragrafo 3, che gli Stati membri provvedono affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624, i soggetti obbligati abbiano **accesso tempestivo alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi** di cui all'articolo 10 della presente direttiva. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 4, gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

• **Soggetti obbligati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2007**

I soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed alle comunicazioni finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. "**soggetti obbligati**") sono raggruppati in categorie ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#).

Più precisamente, nella prima **categoria degli intermediari bancari e finanziari** rientrano i seguenti soggetti (comma 2):

- banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica o IMEL (articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), del TUB);
- istituti di pagamento o IP (articolo 1, comma 2, lettera *h-sexies*), del TUB);
- società di intermediazione mobiliare o SIM (articolo 1, comma 1, lettera *e*), del TUF);
- società di gestione del risparmio o SGR (articolo 1, comma 1, lettera *o*), del TUF);
- società di investimento a capitale variabile o SICAV (articolo 1, comma 1, lettera *i*), del TUF);
- società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare o SICAF (articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), del TUF);
- agenti di cambio (articolo 201 del TUF);
- intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP;
- imprese di assicurazione che operano nei rami vita (articolo 2, comma 1, del CAP);
- intermediari assicurativi, di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), del CAP (agenti di assicurazione; mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati *broker*; banche autorizzate, intermediari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 106 del TUB, società di intermediazione mobiliare autorizzate ex articolo 19 del TUF, società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta autorizzata ex articolo 2 del d.P.R. n. 144 del 2001), che operano nei rami vita (articolo 2, comma 1, del CAP);
- soggetti eroganti micro-credito (articolo 111 del TUB);
- confidi ed altri soggetti di cui all'articolo 112 del TUB;
- società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di ai punti precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- intermediari bancari e finanziari, di cui ai punti precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale in Italia;
- consulenti finanziari (articolo 18-bis del TUF) e società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF).

Nelle operazioni di cartolarizzazione, gli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo (comma 2-bis). I gestori esterni di SICAV e SICAF provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati (comma 2-ter).

Nella categoria di **altri operatori finanziari** rientrano i seguenti soggetti (comma 3):

- società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo ex articolo 106 del TUB;
- mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies del TUB;
- agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, del TUB;
- soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.

Nella **categoria dei professionisti**, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, i seguenti soggetti (comma 4):

- soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni;
- revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- revisori legali e società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Nella categoria dei **soggetti non finanziari** rientrano i seguenti (comma 5):

- soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere;
- soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
- gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza;
- soggetti che esercitano attività di mediazione civile;

- soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza.

Nella categoria dei **prestatori di servizi di gioco** rientrano i seguenti soggetti (comma 6):

- operatori di gioco *on line* che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- soggetti che gestiscono case da gioco.

Tra i soggetti obbligati rientrano, altresì, i **prestatori di servizi relativi a società e trust** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ee*), del medesimo decreto legislativo, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale (comma 6-bis).

Ai sensi della richiamata disposizione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ee*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, si definiscono "prestatori di servizi relativi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che i **soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva** - contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese - **esclusivamente** a supporto degli **adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela** (previsto dal Titolo II, Capo I del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007).

La norma richiama espressamente, quali **informazioni** per cui si consente l'accesso ai soggetti obbligati, quelle **comunicate**, ai sensi dell'**articolo 21, commi 1 e 3**, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, con le **modalità** previste dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 2022](#) (comma 5 dell'articolo 21).

Per maggiori approfondimenti, si veda il *box* presente nella scheda sull'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-*bis* del presente *dossier*.

Il successivo **comma 2 subordina l'accesso** dei soggetti obbligati **alla preventiva** procedura di **accreditamento** telematica ed al **pagamento dei diritti di segreteria** previsti dall'articolo 21-*septies* (si veda la relativa scheda). Si precisa ulteriormente che la previsione di pagamento dei diritti di segreteria è finalizzata alla **copertura dei costi di tenuta delle sezioni** (autonoma e speciale) **del Registro delle imprese e dei costi di accesso** alle stesse.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'accesso è subordinato a una procedura formale di accreditamento presso la Camera di commercio competente, nonché al pagamento di diritti di segreteria disciplinati dal successivo articolo 21-*septies*.

In tal modo, attraverso **la procedura di accreditamento si impone una verifica preventiva dell'identità e della posizione** del soggetto obbligato che richiede l'abilitazione. Ciò risponde all'esigenza di **rendere il sistema più sicuro e più resistente a usi distorti o accessi indebiti**.

La previsione del **pagamento di diritti di segreteria** è **finalizzata alla copertura dei costi operativi e di gestione** per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni, in stretta coerenza con l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva.

Il **comma 3** descrive la **procedura di accreditamento**.

Più precisamente, il soggetto obbligato avvia la procedura mediante **presentazione telematica della richiesta di accreditamento** alla Camera di commercio territorialmente competente. La richiesta deve altresì contenere le seguenti informazioni:

- a) **l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati;**
- b) **i dati identificativi del richiedente, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;**
- c) **l'indicazione delle seguenti autorità (organismi):**
 - **l'Autorità di vigilanza di settore** competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (**Banca d'Italia, CONSOB e IVASS**); ovvero
 - **l'organismo di autoregolamentazione** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007; e

L'articolo 1, comma 2, lettera *aa*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, definisce "organismo di autoregolamentazione": **l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale**, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

- se del caso, le **amministrazioni** e gli **organismi interessati** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007;

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, definisce "amministrazioni e organismi interessati": **le amministrazioni**, ivi comprese le **agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze** o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 Testo unico bancario (TUB).

- d) la **finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni** sulla titolarità effettiva **a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela**.

Il **comma 4** dispone che l'**accreditamento** sia **comunicato** al soggetto obbligato **a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**. Con decorrenza dalla data del primo accredito o dalla data di rinnovo espresso dello stesso, al soggetto obbligato è consentito l'**accesso per 2 anni**. Il soggetto obbligato è inoltre tenuto a comunicare, entro 10 giorni, le **eventuali modifiche** dello *status* di soggetto obbligato (ad esempio, modifiche dell'attività) o la sua cessazione.

Il **comma 5** riconosce al soggetto obbligato la possibilità di indicare dei **delegati all'accesso**, purché **incardinati nella propria organizzazione** e sotto la responsabilità del medesimo soggetto. In ogni caso, la norma fa **salva la responsabilità**, in capo al medesimo **soggetto obbligato**, per il rispetto della **finalità della consultazione** (ossia di supporto agli adempimenti di adeguata verifica della clientela).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che tale previsione tiene conto della complessità operativa degli intermediari finanziari e dei soggetti obbligati del settore non finanziario più strutturati; nonostante ciò, a garanzia della correttezza dell'uso del sistema, la responsabilità permane integralmente in capo al soggetto obbligato.

Il **comma 6** stabilisce che, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione, l'accesso avviene tramite il **sistema informativo nazionale**.

Più precisamente, la norma stabilisce che **il gestore** del sistema informativo nazionale, di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, **rende disponibili specifiche funzionalità** che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate, da loro stessi, per il collegamento con il sistema informatico del gestore. Per tale finalità, il gestore deve individuare apposite **misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati**, ai sensi dell'articolo 32 del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 disciplina l'ufficio del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso la Camera di commercio. In particolare, ai sensi del comma 6, la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un **unico sistema informativo nazionale**, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

In materia di sicurezza del trattamento dei dati, il citato articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, al paragrafo 1, stabilisce che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, **nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto dei rischi** presentati dal trattamento **che derivano**, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o **dall'accesso**, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, **conservati o comunque trattati** (paragrafo 2).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'accesso avviene tramite il sistema informativo nazionale e deve essere realizzato attraverso strumenti e misure tecniche che garantiscano la sicurezza dei dati, in conformità all'articolo 32 del GDPR. Questo passaggio, prosegue la relazione, consente di integrare pienamente la disciplina dell'accesso con le esigenze di *data protection*, che la direttiva stessa valorizza in più punti.

Il **comma 7** prevede l'**obbligo**, in capo al soggetto obbligato accreditato, di **segnalare tempestivamente** alla Camera di commercio - territorialmente competente - le **eventuali incongruenze** riscontrate tra i **dati** sulla **titolarità contenuti** nella sezione (autonoma o speciale) **nel Registro delle imprese e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela** (titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 231 del 2007). Le **segnalazioni** annotate nel Registro sono **consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso**, di cui all'articolo 21-bis (si veda la relativa scheda), secondo le modalità previste nelle apposite convenzioni, **garantendo**, in ogni caso, l'**anonimato del soggetto obbligato segnalante**.

Il **comma 8** precisa che sono rese, con apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del [d.P.R. n. 445 del 2000](#), le seguenti dichiarazioni previste dai commi precedenti:

- **richiesta di accreditamento** (comma 3);
- **comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status** (comma 4);
- **indicazione dei delegati** (comma 5);
- **segnalazioni di difformità** (comma 7).

A tale riguardo, la relazione illustrativa evidenzia la conseguente responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Il successivo **comma 9** attribuisce alla **Camera di commercio** – territorialmente competente – il **potere** di effettuare **controlli sostanziali sulle dichiarazioni** di cui sopra, ai sensi degli articoli 70 e 71, del d.P.R. n. 445 del 2000. A tal fine, la Camera di commercio competente **può richiedere informazioni utili all'espletamento dei controlli**, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale, ai seguenti soggetti:

- **Autorità di vigilanza di settore;**
- **Organismi di autoregolamentazione;** nonché
- **Amministrazioni e organismi interessati.**

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la struttura complessiva dei controlli disegnata dai commi 8 e 9 è quella di un sistema multilivello e cooperativo,

che affida al sistema camerale un ruolo centrale, ma inserito in una rete di responsabilità più ampia.

Il **comma 10** prevede che la **Camera di commercio possa escludere**, in tutto o in parte, **l'accesso ad un soggetto autorizzato** qualora il titolare effettivo abbia presentato una **dichiarazione di "circostanze eccezionali"**, ai sensi dell'articolo 21-*sexies*, comma 2, nei termini e secondo la procedura ivi prevista da tale articolo.

Ai sensi dell'articolo 21-*sexies*, comma 2, che lo schema di decreto legislativo *de quo* inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini dell'**esclusione dell'accesso da parte del soggetto obbligato** e dei soggetti aventi di un interesse legittimo (di cui, rispettivamente, agli articoli 21-*ter* e 21-*quater*), **la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva** al Registro delle imprese, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), **può essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali** di cui al comma 1 [che **espongono il titolare effettivo un rischio sproporzionato di frode**, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età], unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda sull'articolo 21-*sexies* del presente dossier.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che si tratta di una previsione che bilancia il diritto di accesso con la tutela del titolare effettivo, coerentemente con l'articolo 15 della direttiva, che impone di proteggere i dati personali e i diritti fondamentali della persona fisica titolare effettivo in circostanze eccezionali.

Ai sensi dell'articolo 15 (rubricato "Eccezioni alle norme di accesso ai registri dei titolari effettivi") della direttiva 2024/1640, infatti, gli Stati membri prevedono un'esenzione all'accesso previsto dall'articolo 11, paragrafo 3 (e all'articolo 12, paragrafo 1), a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo, in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace.

Il **comma 11** dispone, in ossequio al principio di "**responsabilizzazione del soggetto obbligato**", che **la consultazione** della sezione (autonoma o speciale) del Registro delle imprese **non esonera il soggetto obbligato dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** cui è esposto nell'esercizio della propria attività, nonché dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. Conseguentemente, il soggetto obbligato è tenuto a valutare il profilo di rischio AML/CFT del cliente e ad adottare misure adeguate al rischio medesimo, anche laddove abbia avuto

tempestivamente accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli stessi adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.

Infine, il **comma 12** stabilisce che il **soggetto obbligato** che consulta la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, **è tenuto ad acquisire e conservare prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese** ovvero conservare un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.

DM 55 del 2022	AG 385
Art.6 (Accesso da parte dei soggetti obbligati)	Art. 21-ter (Accesso da parte dei soggetti obbligati)
1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento , accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.	1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicare ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del titolo II, capo I del presente decreto.
	2. L'accesso dei soggetti obbligati è consentito previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse.
2. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene: a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;	3. La richiesta di accreditamento è presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene: a) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati ;

DM 55 del 2022	AG 385
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.	b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; c) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3.L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.	4. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni.
4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.	5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.
	6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso

DM 55 del 2022	AG 385
	tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.	7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del titolo II, capo I, del presente decreto. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-bis, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.	8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le segnalazioni di difformità di cui al comma 7 sono resi mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al

DM 55 del 2022	AG 385
	decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per: a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2; b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3; c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4; d) le segnalazioni di difformità di cui al comma 5.	
8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.	
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base	9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base

DM 55 del 2022	AG 385
di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.	di apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
	10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di commercio può escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies.
	11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
	12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.

Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-quater
(Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo)

L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-quater, disciplina *ex novo* l'accesso da parte dei **soggetti** (persone fisiche o giuridiche) **aventi un interesse legittimo** alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

Al fine di differenziare, in modo chiaro e proporzionato, i **regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva** in relazione alla natura del soggetto richiedente (autorità, soggetti obbligati e **soggetti aventi un interesse legittimo**), l'articolo 1, comma 2, lettere c), inserisce nuovi articoli al [decreto legislativo n. 231 del 2007](#).

In particolare, con il nuovo **articolo 21-quater** (rubricato “**Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo**”), viene definita la disciplina di **accesso** alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di **un legittimo interesse**, in linea con il contenuto dell'articolo 12 della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#).

L'articolo 12 della citata direttiva (UE) 2024/1640 (rubricato “Norme specifiche di accesso ai registri dei titolari effettivi per le persone aventi un interesse legittimo”) stabilisce, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono affinché **qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo** abbia accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10, senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato: (a) il nome del titolare effettivo; (b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; (c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo; (d) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto; (e) per i titolari effettivi di *trust* espressi o istituti giuridici affini, la natura dell'interesse beneficiario.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il criterio del legittimo interesse, come ridisegnato dalla direttiva (UE) 2024/1640, costituisce il nuovo punto di equilibrio tra l'esigenza di trasparenza, ritenuta essenziale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e la tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali dei titolari effettivi.

La norma recepisce fedelmente la logica dell'articolo 12 della direttiva, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022, [cause riunite C-37/20 e C-601/20](#).

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce il **contenuto minimo** delle **informazioni sulla titolarità effettiva** contenute, nella sezione autonoma o nella sezione speciale, del Registro delle imprese a **cui possono accedere**, senza preventiva comunicazione al soggetto interessato, le **persone fisiche o giuridiche titolari di un legittimo interesse** alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo. Le informazioni sono le seguenti:

- **nome e cognome del titolare effettivo;**
- **mese anno di nascita del titolare effettivo;**
- **paese di residenza e cittadinanza o cittadinanze del titolare effettivo;**
- descrizione delle **condizioni** in forza delle quali un soggetto si qualifica come “**titolare effettivo**”, ai sensi dell’articolo 20 (per i clienti diversi dalle persone fisiche) o dell’articolo 22, comma 5 (per i trust e gli istituti giuridici affini), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

Secondo la relazione illustrativa, il comma 1 elenca un set informativo che riproduce in maniera puntuale quanto richiesto dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva: dati essenziali, idonei a identificare la persona fisica che esercita il controllo sul soggetto giuridico o sul trust, senza eccedere in informazioni ultronee e potenzialmente intrusive per la sfera privata della persona.

• *Criteri per l'individuazione del titolare effettivo*

L’articolo 20 del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#) disciplina i **criteri** per la **determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**.

Secondo un **criterio generale**, il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** (o le persone fisiche) **cui è attribuibile**, in ultima istanza, **la proprietà diretta o indiretta** dell’ente **ovvero il relativo controllo** (comma 1).

Con riferimento alle **società di capitali**, sono stabiliti dei **criteri specifici** (comma 2):

- costituisce indicazione di **proprietà diretta** la **titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale** del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la **titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale** del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate**, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica (o le persone fisiche) cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell’ente, il **titolare effettivo coincide con la persona fisica** (o le persone fisiche) cui, in ultima istanza, **è attribuibile il controllo** del medesimo **in forza** (comma 3):

- del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in **assemblea ordinaria**;
- del **controllo di voti sufficienti** per **esercitare un'influenza dominante** in **assemblea ordinaria**;
- dell'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'**influenza dominante**.

Quanto al criterio applicabile al **cliente** che sia una **persona giuridica privata**, di cui al d.P.R. n. 361 del 2000 (vale a dire, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture), sono **cumulativamente individuati**, come **titolari effettivi**, i seguenti soggetti (comma 4):

- **fondatori**, ove in vita;
- **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- **titolari di poteri di rappresentanza legale**, direzione e amministrazione.

In via sussidiaria, qualora dall'applicazione dei precedenti criteri non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il **titolare effettivo coincide con** la persona fisica o **le persone fisiche titolari**, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (comma 5).

Ai sensi del comma 6, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini della individuazione del titolare effettivo nonché, con riferimento ai titolari effettivi individuati secondo il criterio sussidiario (di cui al comma 5), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo gli altri criteri (commi 1-4).

Con specifico riferimento a **trust** ed **istituti giuridici affini**, l'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, fornisce ulteriori indicazioni ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i **fiduciari** di trust espressi (legge n. 364 del 1989), nonché le **persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini**, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, **ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva** del trust, o dell'istituto giuridico affine.

Si tratta delle informazioni riconducibili all'identità dei seguenti soggetti:

- del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari;
- del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario;
- ove esistenti, dei beneficiari (o classe di beneficiari); e
- delle **altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine** e di **qualunque altra persona fisica che esercita**, in ultima istanza, il **controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine** attraverso la proprietà, diretta o indiretta, o attraverso altri mezzi.

La norma prescrive, inoltre, ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini l'obbligo di conservazione tali informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b) [in base alle modifiche

proposte dallo schema di decreto legislativo *de quo*, si fa riferimento alle autorità indicate al nuovo articolo 21-*bis*, comma 1, lettere *a*) e *b*) – si veda la relativa scheda]. Infine, la norma dispone ai medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale, ovvero eseguono una prestazione occasionale, di dichiarare il proprio stato ai soggetti obbligati.

Il **comma 2** individua una serie di **categorie di soggetti** (persone fisiche o giuridiche) che si considerano **titolari di un interesse legittimo all'accesso**, ai sensi del comma 1, ovverosia:

- i **giornalisti professionisti e i pubblicisti** iscritti all'albo, di cui alla legge n. 69 del 1963, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo (**lettera a**) del comma 2);
- gli **enti del terzo settore**, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università, nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo (**lettera b**) del comma 2);
- le persone che dimostrino l'**intenzione concreta di effettuare un'operazione commerciale o finanziaria con un'impresa**, persona giuridica privata, *trust* o istituto giuridico affine e che desiderano verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo (**lettera c**) del comma 2);
- i **soggetti obbligati di paesi terzi**, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni, di cui al comma 1, sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo (**lettera d**) del comma 2);
- le **autorità di paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea** in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni, di cui al comma 1, sia necessario per svolgere, in relazione a uno **specifico caso concreto**, le proprie funzioni istituzionali (**lettera e**) del comma 2);

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1624, si definiscono “**autorità competente**” le seguenti:

- a) un'**unità di informazione finanziaria** (Financial Intelligence Unit — FIU);

- b) un'**autorità di supervisione**;
- c) un'**autorità pubblica** che ha il **compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio**, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
- d) un'**autorità pubblica** cui sono attribuite **responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio** o il finanziamento del terrorismo.
 - le **autorità incaricate** dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della [direttiva \(UE\) 2017/1132](#). In particolare, si fa riferimento alle autorità incaricate **dell'iscrizione delle società nel registro**, di cui all'articolo 16 della medesima direttiva, e le **autorità incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni** delle società di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132 (**lettera f**) del comma 2);

Il titolo I della direttiva (UE) 2017/1132 è dedicato alle norme generali sullo stabilimento e sul funzionamento delle società di capitali. In particolare, il **capo II** reca le disposizioni sulla “**costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi**”, mentre il **capo III** reca le disposizioni sulle “**procedure online (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri**”. Il **titolo II**, invece, è dedicato alle **operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione di società di capitali**.

Invero, il contenuto del titolo I, capi II e II, della direttiva (UE) 2017/1132, è stato recepito con il [decreto legislativo n. 183 del 2021](#) (si veda il relativo [dossier](#) di documentazione).

In particolare, le disposizioni in materia di pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale è stato trasposto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 183 del 2021. Ai sensi di tale disposizione, gli atti e documenti concernenti società di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata (comma 2). Le modalità di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri sono state definite con il [decreto](#) del Ministro dello sviluppo economico del 12 ottobre 2022.

In linea generale, si ricorda che, nella fase di costituzione delle società di capitali italiane, il controllo di legalità viene svolto dal **notaio** (ai sensi degli articoli 2330 e 2463 del codice civile), il quale una volta ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese (nella cui circoscrizione ha sede la società) e ne chiede l'iscrizione. La regolarità formale della documentazione è svolta dall'ufficio del **Registro delle imprese** competente prima di procedere con l'iscrizione della società nel registro.

Ai sensi dell'articolo 5 del [decreto legislativo n. 19 del 2023](#), di recepimento del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132, l'autorità competente per le verifiche sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere, nonché per i controlli di legalità ed il rilascio dei certificati ivi previsti, è il **notaio** in qualità di pubblico ufficiale.

- le **autorità competenti** con riferimento ai **programmi**, di cui al regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea (**lettera g**) del comma 2);
- le **pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, con riferimento ai beneficiari del dispositivo (**lettera h**) del comma 2);
- le **pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti**, nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto (**lettera i**) del comma 2);
- i **fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo**, ove – sulla base delle informazioni di cui al comma 1 – tali prodotti siano forniti a soggetti obbligati o autorità competenti e l'accesso sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente (**lettera l**) del comma 2).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che questa individuazione in via presuntiva delle categorie di soggetti titolari di un legittimo interesse riflette le scelte del legislatore europeo, che riconosce che alcune categorie svolgono un ruolo fondamentale e strategico nel presidio della legalità economica e dell'integrità del mercato, e che pertanto devono poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva senza dover soddisfare ulteriori oneri probatori.

In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il **comma 3** riconosce in capo alle persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), l'accesso anche alle **informazioni storiche**. Nello specifico, si fa riferimento a tutte le **modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini**, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei 5 anni precedenti.

Inoltre, alle medesime persone fisiche o giuridiche si riconosce l'accesso a una **descrizione dell'assetto proprietario o di controllo**.

Pertanto, l'accesso alle informazioni storiche è riconosciuto alle seguenti categorie di persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse legittimo all'accesso dei dati sulla titolarità effettiva:

- **giornalisti professionisti e pubblicisti** iscritti nell'apposito albo (**lettera a**) del comma 2);
- **enti del terzo settore**, comprese le **organizzazioni non governative**, i **professori** ed i **ricercatori di ruolo** nelle università o presso enti pubblici di ricerca (**lettera b**) del comma 2);

- **autorità di paesi terzi omologhe** delle autorità competenti dell'Unione europea **in ambito AML/CFT (lettera e)** del comma 2).

Come chiarito nella relazione illustrativa, il nuovo articolo, al comma 3, recepisce anche un ulteriore aspetto qualificante della direttiva, prevedendo che alcune di queste categorie — in particolare i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo, di cui alla legge n. 69 del 1963, che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca — possano accedere anche alle informazioni storiche contenute nel registro, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche, trust o istituti giuridici affini, comprese quelle relative a soggetti giuridici cessati nel quinquennio precedente. Inoltre, hanno diritto ad accedere anche a una descrizione dettagliata dell'assetto proprietario o di controllo.

Tale previsione, prosegue la relazione, intende valorizzare il ruolo delle attività di inchiesta e della ricerca accademica nel contrasto ai fenomeni criminali collegati all'uso improprio di società, enti privati, trust e altri veicoli giuridici.

Il **comma 4** prevede, quale **ulteriore categoria** di titolari di un interesse legittimo all'accesso, i **soggetti** – compresi i portatori di interessi diffusi – **che dimostrino**, caso per caso, un **interesse legittimo** all'accesso in relazione alla **finalità di prevenire e contrastare**: (i) il **riciclaggio**, (ii) i **reati presupposto associati** o (iii) il **finanziamento del terrorismo**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione recepisce l'articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva che richiede agli Stati membri di consentire l'accesso anche a categorie non tipizzate, ove ricorrano le condizioni sostanziali. Essa mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l'accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, purché motivino adeguatamente la connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.

Il **comma 5** definisce le **modalità di accesso**.

Più precisamente, si dispone che l'**accesso alle informazioni** avvenga **per via telematica**, dietro pagamento dei diritti di segreteria previsti all'articolo 21-septies (si veda la relativa scheda).

Inoltre, la disposizione **garantisce l'accesso alle informazioni** anche **in via analogica**, mediante richiesta alla Camera di commercio competente.

Si riconosce l'**esonero dal pagamento dei diritti di segreteria**, di cui all'articolo 21-septies, ai seguenti soggetti portatori di un interesse legittimo all'accesso:

- **autorità di paesi terzi omologhe** delle autorità competenti dell'Unione europea **in ambito AML/CFT (lettera e)** del comma 2);
- **autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro** e quelle **incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni** delle società di capitali (**lettera f**) del comma 2);
- le **pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del PNRR (lettera h)** del comma 2);
- le **pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti (lettera i)** del comma 2).

I soggetti di cui sopra, ancorché esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, accedono mediante appositi **servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale**, di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, **previa abilitazione** all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale (codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 disciplina l'ufficio del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso la Camera di commercio. In particolare, ai sensi del comma 6, la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un **unico sistema informativo nazionale**, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

Il **comma 6** reca la disciplina sul **tracciamento degli accessi e sulla comunicazione delle informazioni ai titolari effettivi che ne facciano richiesta**.

In tal senso, si attribuisce alla **Camera di commercio**, territorialmente competente, il compito di **procedere con la registrazione dei dati identificativi delle persone che accedono** alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, nel Registro delle imprese (si vede la relativa scheda), nonché di **comunicare** i medesimi dati ai **titolari effettivi interessati che**, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#), **ne facciano richiesta**.

La norma prevede l'anonimato nelle ipotesi di accesso da parte di **giornalisti professionisti e pubblicisti** iscritti nell'apposito albo (**lettera a**) del comma 2) e di **enti del terzo settore**, comprese le **organizzazioni non governative**, i **professori** ed i **ricercatori di ruolo** nelle università o presso enti pubblici di ricerca (**lettera b**) del comma 2). In tali ipotesi, la Camera di commercio dovrà comunicare ai titolari effettivi, che ne facciano richiesta,

esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha avuto accesso e non anche l'identità del richiedente.

L'articolo 15 (rubricato "Diritto di accesso dell'interessato"), del regolamento (UE) 2016/679, al paragrafo 1, lettera c), riconosce in capo all'interessato il **diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali** che lo riguardano e in tal caso, **di ottenere l'accesso ai dati personali** e alle seguenti informazioni: **i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati**, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Infine, i **commi 7 e 8** introducono un **meccanismo di protezione rafforzata** in caso di **accesso alle informazioni** sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, **da parte delle autorità competenti di paesi terzi omologhe** a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del [regolamento \(UE\) 2024/1624](#), ovvero sia:

- ad un'**unità di informazione finanziaria o FIU (lettera a)** del punto 44 del citato articolo 2 del regolamento);
- ad un'**autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio**, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato (**lettera c**) del punto 44 del citato articolo 2 del regolamento).

In tali casi di accesso, il **comma 7** stabilisce che la **Camera di commercio** è tenuta ad **astenersi dal divulgare informazioni relative all'identità delle autorità competenti di paesi terzi**, per il **periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini** di tali autorità.

A tal fine, la norma precisa che, **al momento della presentazione dell'istanza di accesso** secondo la procedura di cui all'articolo 21-*quinquies* (si veda la relativa scheda), le autorità competenti di paesi terzi debbano indicare:

- **il termine entro il quale la divulgazione della loro identità deve essere esclusa** e specificano i motivi di tale esclusione; nonché
- **il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini** da esse svolte **in caso di ostensione della loro identità**.

Il successivo **comma 8** stabilisce che, in ogni caso, **il termine** di cui sopra (entro il quale è esclusa la divulgazione dell'identità delle autorità competenti di paesi terzi) **non può essere superiore a 5 anni**. La norma fa **salva l'eventuale proroga**, per un periodo massimo **di un anno**, concessa -su richiesta motivata dell'autorità - dalla Camera di commercio territorialmente competente. Tuttavia, decorso tale termine, la norma riconosce la possibilità di **presentare nuova richiesta motivata di proroga**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 affrontano il tema dell'accesso da parte delle autorità dei paesi terzi, introducendo meccanismi di protezione rafforzata quando il disvelamento dell'identità dell'autorità richiedente possa pregiudicare le analisi o le indagini in corso. La Camera di commercio in tali casi deve astenersi, per tutto il tempo necessario, dal divulgare informazioni relative all'identità dell'autorità, che a tal fine, al momento della presentazione della richiesta di accesso devono indicare il termine entro il quale la divulgazione della loro identità debba essere esclusa (che in ogni caso non può essere superiore a cinque anni, salvo proroga: *cfr.* comma 8), i motivi per cui l'ostensione della loro identità deve essere esclusa, nonché il pregiudizio che ne deriverebbe alle analisi o indagini delle stesse.

**Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies
(Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo
interesse all'accesso)**

L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21- *quinquies* disciplina, **il procedimento** tramite il quale la Camera di commercio verifica e riconosce **il legittimo interesse all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva** da parte dei soggetti richiedenti, fissando il termine di conclusione dello stesso in dodici giorni, salvo le eccezioni espressamente previste. I **commi da 10 a 14** recano le disposizioni relative ai casi di respingimento della richiesta di accesso e di revoca dell'accesso medesimo nonché ai relativi mezzi di tutela.

In linea generale, il nuovo articolo 21-*quinquies* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recepisce la disciplina stabilita dall'**articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1640**, che rende uniforme a livello europeo la procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo - dimostrabile da qualsiasi persona fisica o giuridica - ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, obiettivo della disposizione è quello di evitare asimmetrie nazionali che avrebbero potuto compromettere il funzionamento interconnesso dei registri centrali.

In particolare, il **comma 1** richiede, ai fini dell'ostensione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti di cui all'articolo 21-*quater* (vedi *supra* la relativa scheda), la presentazione di una **richiesta motivata di accesso** alla Camera di commercio territorialmente competente. Tale richiesta deve contenere la documentazione volta a dimostrare i seguenti presupposti:

- sotto il **profilo soggettivo (lettera a))**:
 - i soggetti di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, il cui legittimo interesse all'accesso si considera presunto, devono esclusivamente provare **l'appartenenza ad una delle specifiche categorie** ivi elencate (vedi *supra* la scheda relativa all'articolo 21-*quater*),
 - i soggetti di cui all'articolo 21-*quater*, comma 4, ossia i soggetti che dimostrino un legittimo interesse all'accesso, devono invece dimostrare che **la**

professione svolta sia connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

- per quanto attiene invece al **nesso funzionale (lettera b))**, occorre attestare la sussistenza di un **legame con il soggetto giuridico o istituito in relazione al quale si chiede l'accesso**, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, lettera *a)* e *b)*, ossia le categorie di soggetti che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, organizzazioni della società civile e accademici.

La relazione illustrativa evidenzia che in tal modo si condiziona il riconoscimento del legittimo interesse alla dimostrazione di un nesso funzionale e non meramente teorico con le finalità di prevenzione del riciclaggio.

Il **comma 2** disciplina la fase dell'**accertamento della sussistenza del legittimo interesse all'accesso** da parte del richiedente. Tale operazione viene effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente, che deve innanzitutto procedere alla **verifica dell'identità** del richiedente, da effettuarsi attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al [regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica. La Camera di commercio effettua poi la suddetta verifica relativa alla sussistenza del legittimo interesse valutando le informazioni, dati e documenti ricevuti dal richiedente, e, se necessario, le informazioni di cui dispone.

Il [regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) (cd. regolamento eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, interviene in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno con l'obiettivo di rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'*eBusiness* e del commercio elettronico, nell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, numero 1), definisce **l'identificazione elettronica** come il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica.

Il medesimo articolo 3, paragrafo 1, numero 16), definisce il **servizio fiduciario** come un servizio elettronico prestato normalmente dietro remunerazione e che può consistere in diverse tipologie di prestazioni ivi previste (ad es. il rilascio di certificati di firma elettronica, la creazione di firme elettroniche, la prestazione di servizi elettronici di recapito certificato, etc.).

Il **comma 3** stabilisce che la Camera di commercio non debba nuovamente valutare i requisiti di cui al comma 1, lettera a), del soggetto richiedente, al ricorrere di due condizioni:

- la richiesta di accesso proviene da uno dei **soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 2**, per i quali, come già accennato, il legittimo interesse all'accesso si considera presunto;
- il legittimo interesse all'accesso di tale soggetto **è stato già accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro**;

In tal caso, la Camera di commercio acquisisce la prova della sussistenza del legittimo interesse rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.

Il **comma 4** disciplina i **termini per l'adozione della decisione** da parte della Camera di commercio. Ad eccezione del caso in cui la Camera di commercio si trovi in condizioni operative eccezionali in caso di un improvviso aumento delle richieste di accesso (comma 5) e del caso in cui la Camera di commercio abbia chiesto ulteriori chiarimenti o documenti al richiedente (comma 11), il procedimento si conclude **entro 12 giorni** lavorativi dalla presentazione dell'istanza tramite l'accoglimento dell'istanza di accesso ovvero mediante la comunicazione del diniego. Tale diniego deve essere motivato e viene comunicato, tramite la posta elettronica certificata, dalla Camera di commercio, indicando i mezzi di ricorso avverso lo stesso. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione entro i termini, l'accesso si considera respinto: opera quindi il meccanismo del **silenzio diniego**.

Come anticipato, il **comma 5** prevede che, qualora la Camera di commercio si trovi in **condizioni operative eccezionali** in caso di un improvviso aumento delle richieste di accesso, si possa **prorogare il termine ordinario** di conclusione del procedimento (pari a 12 giorni lavorativi) di **ulteriori 12 giorni lavorativi**. Nel caso in cui permanga la condizione di operatività eccezionale, la Camera di commercio può prorogare una seconda volta il termine per un periodo di pari durata. Viene inoltre stabilito che entrambe le proroghe debbano essere disposte anteriormente alla scadenza del termine precedentemente previsto e che debbano essere preventivamente comunicate al richiedente l'accesso.

Ai sensi del **comma 6**, **Unioncamere comunica** tempestivamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze **le proroghe** disposte dalle Camere di commercio. Tale comunicazione è volta a garantire la notifica alla Commissione europea, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13,

paragrafo 6, comma 3, della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#), deve essere informata ai fini di un monitoraggio su eventuali ritardi del sistema.

Il **comma 7** prevede che, una volta verificato positivamente il legittimo interesse, la Camera di commercio **accredita il richiedente** nel sistema informativo nazionale (di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) e **rilascia allo stesso un certificato** che consente l'accesso per tre anni. Nel corso del periodo di validità del certificato, quindi, a tale soggetto viene consentito l'accesso ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza, se il richiedente non appartiene alle categorie le categorie di soggetti che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, organizzazioni della società civile e accademici (articolo 21-*quater*, comma 2, lettere a) e b)). Inoltre, la Camera di commercio deve rispondere alle **richieste successive di accesso** alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del medesimo richiedente **entro 7 giorni lavorativi** (in luogo dei 12 giorni ordinariamente previsti), senza che sia necessario valutare il requisito della funzione esercitata o della professione svolta dal richiedente, fatto salvo quanto previsto dai commi 8 e 9.

Il **comma 8** prevede che, in caso di circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sulla professione o sulla funzione (di cui al comma 1, lettera a)), il soggetto accreditato deve informarne tempestivamente la Camera di commercio.

Il **comma 9** dispone che la Camera di commercio **accerta la permanenza del legittimo interesse all'accesso ogni diciotto mesi** dalla concessione dell'accesso, a meno che, da atti o fatti di cui la Camera di commercio sia a conoscenza, emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa l'obiettivo della disposizione è quello di garantire che l'interesse rimanga attuale e non si consentano accessi prolungati a soggetti che non ne hanno più titolo.

Il **comma 10** stabilisce che la Camera di commercio **respinge la richiesta** di accesso nelle seguenti ipotesi:

- **mancanza delle informazioni e dei documenti** richiesti (n. 1) o di un valido **certificato** per l'accesso (n. 2) ovvero in caso di **mancata dimostrazione del legittimo interesse** (n. 3) o ancora nel caso di **incompatibilità** con quanto previsto in materia di **trasferimento dei dati personali verso paesi terzi** dal [GDPR](#) (capo V del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) (n. 4);

- sussistenza, sulla base delle informazioni in possesso dell'ente, di **un ragionevole sospetto sull'uso improprio dei dati** per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
- nei **casi di esclusione all'accesso** previsti dall'articolo 21-*sexies* (sul quale si veda *infra* la relativa scheda);
- nei casi in cui l'accertamento del legittimo interesse da parte di altro Stato membro non si estende agli scopi per i quali è consentito l'accesso di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2 (sul quale si veda *supra* la relativa scheda).

Il **comma 11** stabilisce che, prima respingere una richiesta di accesso in alcuni specifici casi previsti dal comma 10 (ossia quelli previsti dalle lettere *a*), numeri 1) e 3), *b*), e *d*)), la Camera di commercio **può chiedere ulteriori chiarimenti o documenti** al richiedente. In tal caso, il **termine** per concludere il procedimento viene **prorogato di sette giorni**.

Il **comma 12** prevede che la Camera di commercio **documenta attraverso il sistema informativo nazionale** (di cui al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993) **le misure adottate** per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari di cui al comma 11.

Il **comma 13** disciplina la **revoca dell'accesso** (comma 4) e **della validità del certificato digitale** (comma 7). Si prevede infatti che la Camera di commercio revochi l'accesso qualora sopravvenga uno dei motivi ostativi all'accesso di cui al comma 10 o qualora uno dei medesimi motivi sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito, nonché ove l'autorità di altro Stato membro revochi l'accesso.

Il **comma 14** stabilisce che, avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente possa avvalersi dei **mezzi di tutela previsti in materia di accesso documentale** ai sensi dell'articolo 25 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Si ricorda che l'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina le modalità di esercizio del **diritto di accesso documentale** e i relativi **mezzi di tutela**.

In particolare, il comma 4 stabilisce che, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare **ricorso al TAR** ai sensi del comma 5, ovvero chiedere che sia riesaminata la propria richiesta da parte del **difensore civico** competente per ambito territoriale (nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali) ovvero da parte della **Commissione per l'accesso** di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 nonché da parte dell'**amministrazione resistente** (nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato).

Per quanto attiene alla disciplina relativa al **ricorso al TAR**, il comma 5 del medesimo articolo 25 stabilisce che le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal **codice del processo amministrativo** ([decreto legislativo n. 104 del 2010](#)). Si ricorda che l'articolo 116 del codice, nel recare la disciplina in materia di "*rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*", dispone che il ricorso al TAR può essere proposto entro trenta giorni, dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi.

Il **comma 15** prevede che la Camera di commercio assicuri i **controlli sulle dichiarazioni** rese in sede di richiesta di accesso anche acquisendo le opportune informazioni presso altre Amministrazioni e organismi. A tal fine, Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale (di cui al citato articolo 8 della legge n. 580 del 1993) stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le Amministrazioni e gli organismi interessati.

Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies
(Casi di esclusione dell'accesso)

L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies disciplina i casi in cui l'accesso da parte dei **soggetti obbligati** e dei soggetti aventi un **legittimo interesse può essere escluso, in tutto o in parte, in presenza di determinate circostanze eccezionali** e la relativa procedura ai fini dell'esclusione. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.

Il nuovo articolo 21-sexies del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che la Camera di commercio possa escludere, totalmente o parzialmente, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva quando ricorrano **circostanze eccezionali**, ovvero che espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d'età o persona incapace (**comma 1**).

Tale nuovo articolo attua quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1640.

L'articolo 15 della direttiva recita che in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri prevedono un'esenzione a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché tali esenzioni siano concesse, caso per caso, previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la conferma che sussistono tali rischi sproporzionati. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di esenzione nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono esenzioni pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle esenzioni concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione. Le esenzioni accordate a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 che sono funzionari pubblici (si veda *ultra*, per l'indicazione in dettaglio di tali soggetti).

Ai fini dell'esclusione dell'accesso, il **comma 2** prevede che la comunicazione al Registro dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva può essere accompagnata da una **dichiarazione** alla Camera di

commercio territorialmente competente, circa l'esistenza di circostanze eccezionali **per l'esclusione dell'accesso**, fornendo un indirizzo PEC per le eventuali comunicazioni. Tale dichiarazione deve essere **puntualmente motivata** e contenere la descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali, l'indicazione delle ragioni per cui l'accesso aggraverebbe il rischio, gli eventuali elementi probatori e la documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso (**comma 3**).

Nel caso in cui un soggetto obbligato (articolo 21-ter) o un soggetto titolare di un interesse legittimo (articolo 21-quater) intenda accedere a informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la suddetta dichiarazione, **la Camera di commercio valuta**, caso per caso, **circa la sussistenza delle circostanze eccezionali** per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso, anche alla luce del **principio di proporzionalità** tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. (**comma 4**).

Nel caso in cui la Camera di commercio ritenga che **le circostanze eccezionali** per l'esclusione **sussistano**, adotta un **provvedimento motivato di diniego totale o parziale dell'accesso**, che deve essere comunicato al richiedente **entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta di accesso**. Ove si tratti di **diniego parziale**, il relativo provvedimento deve essere comunicato entro il medesimo termine **anche al controinteressato all'accesso**. È previsto, inoltre, che il diniego di accesso sia accompagnato dalle informazioni relative **ai mezzi di tutela esperibili**. In mancanza di comunicazione al richiedente entro i termini (ordinari o, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 21-quinquies, comma 5) l'accesso si intende respinto (**comma 5**).

Nel caso in cui, invece, la Camera di commercio **non ravvisi** la sussistenza delle **circostanze eccezionali** di esclusione, l'accesso deve essere concesso con **provvedimento motivato di accoglimento**. In tal caso, **il titolare effettivo** controinteressato **deve essere informato** della decisione e **l'accesso al Registro è differito di trenta giorni** rispetto alla ricezione della comunicazione del provvedimento suddetto da parte del controinteressato. Questo differimento temporale dell'accesso consente al titolare effettivo di valutare l'opportunità di attivare i mezzi di tutela avverso l'accoglimento dell'accesso (**comma 6**).

Il **comma 7** riconosce al richiedente l'accesso e al titolare effettivo controinteressato il diritto di attivare gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 (per la descrizione delle previsioni contenute all'articolo 25, si veda la scheda relativa all'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies).

Il **comma 8** stabilisce che **le esclusioni dell'accesso non si applicano** nei casi in cui la richiesta provenga dai seguenti **soggetti obbligati che operano come pubblici ufficiali: notai, avvocati** e altri **liberi professionisti legali, quando partecipano**, in nome e per conto del loro cliente, **ad una qualsiasi**

operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni riguardanti uno dei seguenti elementi: l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, comprese le cripto-attività; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio, conti titoli o conti di cripto-attività; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, l'istituzione la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili (art. 3, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624). Tale previsione recepisce quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1640 (art. 15, par. 2).

Il **comma 9** prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* i dati statistici annuali relativi al numero delle esclusioni disposte con le relative motivazioni, al fine di garantirne la comunicazione alla Commissione europea.

Il **comma 10**, infine, disciplina il **trattamento delle informazioni trasmesse con le dichiarazioni del titolare effettivo** circa la sussistenza di circostanze eccezionali per l'esclusione dell'accesso, imponendo al **gestore del sistema informativo nazionale** di conservarle separatamente, di adottare **specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi** ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati ad effettuare le valutazioni circa l'esclusione dell'accesso nonché tecniche crittografiche.

L'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 istituisce presso la Camera di commercio l'ufficio del Registro delle Imprese a cui affida la gestione tecnica del sistema informativo a livello nazionale per garantire l'uniformità e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio italiano. Il sistema informatico nazionale è gestito da [InfoCamere](#).

**Articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies
(Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati)**

L'**articolo 1, comma 2, lettera c)**, capoverso **Art. 21-septies** prevede l'applicazione di **diritti di segreteria** per la comunicazione dei dati al registro, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti titolari di un legittimo interesse all'accesso, e per il rilascio di copie e certificazioni a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse.

Il **comma 1** stabilisce che l'importo dei **diritti di segreteria** dovuti alla Camera di commercio, a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse, sia quello fissato dal [D.M. 20 aprile 2023](#).

Dispone, inoltre, che le modifiche e gli aggiornamenti delle predette tariffe sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1990.

L'art. 18 della legge n. 580 del 1990 dispone che, ai fini del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con decreto ministeriale siano stabiliti le voci e i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti. Si segnala che il citato D.M. 20 aprile 2023 è stato emanato ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 580 del 1990.

Il **comma 2** individua le seguenti operazioni soggette al pagamento diritti di segreteria:

- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter;
- c) l'accesso da parte dei soggetti titolari un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, salvo le ipotesi di esenzione previste da quest'ultima disposizione.

Il comma 3, al fine di garantire continuità amministrativa, chiarisce che il rilascio di copie e certificati relativi ai dati sulla titolarità effettiva avviene utilizzando i **modelli** già approvati con il [D.M. 16 marzo 2023](#) adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

Si evidenzia che l'articolo **in esame riprende sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 8 del D.M. 55 dell'11 marzo 2022** (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust), contenuto nella Sezione II, abrogata dal successivo comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto.

Si segnala, infine, che la relazione illustrativa afferma che la norma in esame mira a garantire la sostenibilità economica del servizio di tenuta delle sezioni del Registro delle imprese dedicate alla titolarità effettiva da parte del sistema camerale e degli investimenti tecnologici necessari a garantire sicurezza e tracciabilità degli accessi. Inoltre, la stessa garantisce la neutralità finanziaria dell'intervento, in conformità alla clausola di invarianza che caratterizza l'intero decreto legislativo.

La previsione attua una possibilità riconosciuta dalla direttiva, che consente la previsione di corrispettivi economici per l'accesso.

In particolare il paragrafo 4 dell'articolo 11 della direttiva prevede che gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

Inoltre il paragrafo 12 dell'articolo 13 della direttiva dispone che gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione dei richiedenti titolari di un interesse legittimo) le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute in tali registri e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.

Articolo 2 ***(Disposizioni finali ed entrata in vigore)***

L'**articolo 2** dispone l'entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, di due decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, rispettivamente, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.

In particolare il **comma 1** prevede l'entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il **comma 2** prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è all'esame, di un **decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*** con cui sono **aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva**, al fine di tener conto della nuova disciplina introdotta dall'art. 21-sexies, comma 3, in materia di esclusione dell'accesso in presenza di circostanze eccezionali.

Infine, il **comma 3** prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, e previa adozione del decreto di cui al comma 2 nonché verifica del Garante per la protezione dei dati personali circa l'aggiornamento del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11 del decreto n. 55 del 2022, di un **provvedimento** del Ministro delle imprese e del *made in Italy* **che sancisca l'operatività del sistema di accesso al registro**.

Si ricorda che l'art. 11, comma 3, del decreto n. 55 del 2022 prevede che prima del trattamento dei dati concernenti la titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un **disciplinare tecnico**, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 ([GDPR](#)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

■ L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si dispone, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge di delegazione europea n. 91 del 2025, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.